



Comune di Malcesine

Provincia di Verona

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.06.2021

Modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2023

Modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 23.12.2024

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE

Art. 1	<i>Presupposto</i>
Art. 2	<i>Definizione di rifiuto</i>
Art. 3	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>
Art. 6	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>
Art. 7	<i>Esclusioni e riduzioni per produzione rifiuti speciali prodotti da utenze non domestiche non conferibili al pubblico servizio</i>
Art. 7/bis	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>
Art. 8	<i>Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</i>
Art. 9	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>
Art. 10	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
Art. 11	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>
Art. 12	<i>Piano economico finanziario</i>
Art. 13	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>
Art. 14	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>
Art. 15	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
Art. 16	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>
Art. 17	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
Art. 18	<i>Obbligazione tributaria</i>
Art. 19	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
Art. 20	<i>Zone non servite</i>
Art. 21	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>
Art. 22	<i>Riduzioni/esenzioni per le utenze non domestiche</i>
Art. 23	<i>Altre agevolazioni</i>
Art. 24	<i>Cumulo di riduzioni</i>
Art. 25	<i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i>
Art. 26	<i>Tributo giornaliero</i>
Art. 27	<i>Tributo provinciale</i>
Art. 28	<i>Modalità di versamento e sollecito di pagamento</i>
Art. 29	<i>Dichiarazione TARI</i>
Art. 30	<i>Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati</i>
Art. 30/bis	<i>Rimborsi e compensazione</i>
Art. 31	<i>Funzionario responsabile</i>
Art. 32	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
Art. 33	<i>Sanzioni ed interessi</i>
Art. 34	<i>Importi minimi</i>
Art. 35	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>
Art. 36	<i>Trattamento dei dati personali</i>
Art. 37	<i>Norme finali e di rinvio</i>
Art. 38	<i>Entrata in vigore</i>

ARTICOLO 1 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività connesse alle agricole (agriturismi ed aziende agro-industriali limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani), le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione del possesso o della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile e/o nell'area scoperta operativa.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152(codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono state abrogate con l'entrata in vigore, a partire dal 01/01/2021, del D.Lgs. 116/2020, con il quale viene soppresso il potere comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ARTICOLO 4 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso

anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefonica o informatica) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di depositi;

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ARTICOLO 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Durante il periodo dei lavori di ristrutturazione i locali dovranno essere liberi da persone e non occupati;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- i locali della Chiesa Cattolica e di altre confessioni religiose, riconosciute dallo Stato, adibiti al culto pubblico (Chiese e sagrestie), comprese le superfici destinate ad uso diverso da quelle del culto in senso stretto qualora vengano utilizzate in via esclusiva e continuativa per attività di catechesi e oratoriali, in quanto non produttivi di rifiuti in misura apprezzabile in rapporto alla loro estensione;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici adibite all'allevamento di animali;
- superfici agricole produttive di paglia, sfalci, e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura,

quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono altresì esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 (oppure della TIA1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, o TIA2, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152).
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed

esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale e/o comunicazione scritta recapitata al proprio domicilio fiscale a mezzo posta o sistemi informatici.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50. In caso contrario al metro quadrato inferiore.
5. Per le autorimesse a servizio delle attività ricettive e utilizzate esclusivamente per il ricovero delle autovetture degli ospiti, soggette a tributo nella categoria specifica dell'attività alberghiera, oltre i mq 80 la superficie è calcolata con abbattimento del 50%.

ARTICOLO 7- ESCLUSIONI E RIDUZIONI PER PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DA UTENZE NON DOMESTICHE NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI per le utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano di regola, ossia in via continuativa e *prevalente o esclusiva*, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di riduzione, distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Attività di carrozzeria, autofficina, elettrauto e distributori di carburanti	20%
Attività di falegname, idraulico, fabbro ed elettricista	20%
Attività artigianali tipo tipografie, tintorie, carpenterie	20%
Attività di macellerie e pescherie	20%
Attività di ambulatori medici, dentistici e veterinari (non facenti parte del SSN)	20%

Per eventuali attività non sopra considerate, si fa riferimento a criteri di analogia.

3. L'esenzione o riduzione di cui ai commi precedenti, viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano a presentare all'ufficio tributi, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, una richiesta di agevolazione o riduzione tributaria con indicate le superfici produttive in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva) di rifiuti speciali. In occasione della richiesta di agevolazione o riduzione tributaria, gli interessati dovranno comunicare al Servizio Ambiente ed Ecologia comunale i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente distinti per codice CER, allegando l'ideale documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione delle superfici

nella richiesta da presentare all'ufficio tributi, così come sopra specificato, l'esenzione o la riduzione decoreranno solo dal momento in cui ne verrà data comunicazione.

4. Il contribuente è tenuto a presentare la richiesta di agevolazione o riduzione tributaria all'ufficio tributi e la comunicazione al Servizio Ambiente ed Ecologia comunale attestante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente entro il termine del 31 gennaio dell'anno di riferimento.

ARTICOLO 7-BIS- RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. Resta impregiudicato il versamento della quota fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere vincolante per un periodo non inferiore ai 2 anni. Rimane salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro specifica richiesta da parte dell'utenza non domestica da comunicare entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare, al Servizio Ambiente ed Ecologia comunale, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Servizio Ambiente ed Ecologia Comunale e al Consorzio di Bacino Verona Nord entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta è effettuata per un periodo non inferiore ai 2 anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione tra cui copia del/dei contratto/i con il/i soggetto/i privato/i cui conferire i rifiuti urbani per il periodo minimo di 2 anni. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree con decorrenza immediata. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.
5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione al Servizio Ambiente ed Ecologia di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
6. Per maggiori chiarimenti si rimanda alle disposizioni previste dal Regolamento di gestione dei rifiuti.

ARTICOLO 8- RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO/RECUPERO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo/recupero nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo/recupero dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo/recupero e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 158/1999.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo/recupero.
5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo/recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto relativi ai rifiuti avviati al riciclo/recupero, debitamente controfirmati dal responsabile dell'impianto di destinazione o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati a riciclo/recupero, in conformità delle normative vigenti.
6. A seguito dei relativi controlli, l'ufficio tributi comunica l'esito della verifica all'utente provvedendo all'eventuale rettifica dell'importo addebitato.
7. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ARTICOLO 9 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 convertito nella Legge 15/2022. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n.

296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art.193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ARTICOLO 10 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ARTICOLO 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ARTICOLO 12 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il soggetto gestore dei rifiuti predispone annualmente, in collaborazione con il soggetto gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo tariffario del servizio integrato rifiuti così come deliberato dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante,

attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
 5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
 6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ARTICOLO 13 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248;
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;
- la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b) i coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ARTICOLO 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Qualora la superficie di una unità abitativa, oggetto di residenza anagrafica del proprietario dell'immobile, sia destinata, anche solo per una parte dell'anno a locazione turistica, la tassazione viene così gestita:
 - a) per la superficie destinata ad abitazione principale si assume come numero di componenti quello risultante dai registri anagrafici comunali. Eventuali riduzioni/esenzioni previste dall'art. 21 del presente Regolamento e applicabili alle sole unità abitative di residenza verranno estese solo e unicamente alla superficie a tal fine destinata;
 - b) per la superficie destinata a locazione turistica si considera un numero di occupanti pari al numero massimo di componenti previsti al comma 3, art. 15 del vigente Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti -TARI. ossia nr. 6 componenti;
5. Per le unità di cui al sopraccitato comma 4 il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, entro il termine previsto dall'art. 29 comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti - TARI, indicando dettagliatamente le superfici. Tali informazioni saranno sottoposte a verifica da parte degli uffici competenti con riferimento alle notizie pubblicate sui vari annunci nei portali web, alla banca dati catastale ecc. Qualora il contribuente non provveda alla comunicazione dei dati richiesti si provvederà d'ufficio all'applicazione del numero massimo di componenti pari a 6 all'intera superficie dell'unità abitativa in questione.
6. Per gli alloggi destinati, anche solo per una parte dell'anno, a locazione turistica e gestiti in forma non imprenditoriale, la superficie complessiva viene tassata d'ufficio con il numero massimo di 6 componenti previsti al comma 3, art. 15 del vigente Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti -TARI. Il contribuente non è tenuto a presentare alcuna dichiarazione ai fini TARI in caso di attivazione e cessazione della locazione turistica in quanto verranno considerate valide le comunicazioni di attivazione/cessazione presentate alla Regione Veneto.
7. Quanto previsto ai precedenti commi 4 e 6 si applica a partire dalla data di entrata in vigore

della presente modifica regolamentare (ossia 01.01.2025) per tutte le unità abitative già oggetto di locazione turistica. Diversamente, per le unità che comunicheranno l'attivazione di una locazione turistica a partire dal 2025 in poi, la specifica tassazione sopra riportata verrà applicata a partire dalla data di presentazione del modulo di attivazione di locazione turistica presentato alla Regione Veneto.

ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare, risultante dai registri anagrafici comunali. Il numero degli occupanti è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento bonario, con eventuale conguaglio a saldo nel caso di variazioni intervenute successivamente all'emissione dell'avviso di acconto. Diversamente, le variazioni del numero di occupanti intervenute successivamente alla data di emissione dell'avviso della rata a saldo (con scadenza dopo il 01 dicembre) verranno prese in considerazione a partire dall'anno successivo. Nel numero dei componenti devono altresì essere considerate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (ad es. badanti e colf).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa o di studio svolte all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, la persona assente viene comunque considerata ai fini della determinazione della tariffa, se il periodo di assenza è inferiore ai 12 mesi. Nel caso in cui l'assenza si protrae per un periodo superiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa a condizione che l'assenza si adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel territorio comunale, per le abitazioni (secondo case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato nella seguente tabella ossia di una unità ogni 28 mq di superficie imponibile. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

SUPERFICIE ALLOGGIO MQ	NUMERO OCCUPANTI
Fino a 28	1
29 - 56	2
57 - 84	3
85 - 112	4
113 - 140	5
Oltre 141	6

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.

6. Ai fini della corretta determinazione della tariffa, le variazioni del numero dei componenti residenti sono comunicate dagli Uffici demografici comunali.

ARTICOLO 16- TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. I coefficienti di cui ai commi precedenti, applicabili ai fini del calcolo della tariffa, sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ARTICOLO 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come da allegato 1 al presente Regolamento sulla base della quantità potenziale di produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività. In particolare vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. 158/1999 a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti potenziali di produzione del rifiuto.
2. Per ulteriori categorie di utenze non previste dal D.P.R. 158/1999 ma istituite dal Comune, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 682 della Legge 147/2013, verranno assunti coefficienti acquisiti a seguito di monitoraggi eseguiti sul territorio.
3. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
4. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
5. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
6. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è di regola unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso per determinate categorie di utenze non domestiche ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni purché di superfici estese non

inferiori ai 200 mq.

7. Nell'unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
8. Alle superfici detenute a qualsiasi titolo da associazioni che effettuino una qualsivoglia attività economica, anche per i soli soci (es. circoli con bar o attività di ristorazione, istruzione, attività sportive, servizi a pagamento o di carattere assistenziale ecc...) è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata per analogia di produzione di rifiuti.
9. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ARTICOLO 18 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione nella modalità e nei tempi previsti dall'art. 29 del presente regolamento.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

ARTICOLO 19 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, come previsto dal comma 656 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ARTICOLO 20 - ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 3000 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze poste ad una distanza compresa tra 3000 metri e 5000 metri lineari dal più

vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, il tributo è ridotto tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile al 40%. Sono escluse da tale tipologia di riduzione le attività poste sul Monte Baldo per le quali vige particolare convenzione.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dovuta dichiarazione.
5. La riduzione decorre dall'anno successivo a quello della dichiarazione, salvo che non sia richiesta contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o variazione di possesso, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione.

ARTICOLO 21 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche condotte da soggetti residenti nel medesimo immobile che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in loco del materiale prodotto, si applica una riduzione del 20% sia nella quota fissa che nella quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, in cui l'utente dichiara sotto la propria responsabilità di smaltire per conto proprio e in modo continuativo i rifiuti organici. Per poter usufruire di tale riduzione i rifiuti organici non devono essere conferiti al servizio pubblico, ma devono essere smaltiti dal contribuente con mezzi propri, mediante l'installazione ed uso del composte o conferimento degli stessi in una concimaia o buca, situati nel terreno di proprietà immediatamente adiacente l'abitazione. La dichiarazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
3. Su richiesta degli interessati, è applicata una riduzione del tributo del 40% sia nella quota fissa che nella quota variabile, per i locali ad uso abitativo e relative pertinenze, purché non locate o concesse in comodato, di anziani ricoverati stabilmente presso istituti di cura o case di riposo (anche nel caso in cui le persone ricoverate risultino locatarie dell'immobile). La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione previsti dal vigente regolamento, altrimenti dalla data di presentazione della relativa richiesta.
4. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

ARTICOLO 22 - RIDUZIONI/ESENZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che ottengano la certificazione ECOLABEL UE (Regolamento CE n.

66/2010) hanno diritto ad una riduzione pari al 10% della quota variabile del tributo.

2. Per le utenze non domestiche non stabilmente attive la tariffa si applica in misura ridotta del 40%, sia nella parte fissa che in quella variabile ai locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
3. La predetta riduzione, relativa alle utenze non domestiche non stabilmente attive, si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o da altra autorizzazione rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.
4. La riduzione sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dalla data di presentazione della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venire meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ARTICOLO 23 - ALTRE AGEVOLAZIONI

1. In caso di straordinarie emergenze di carattere sanitario o di eventi eccezionali ed imprevedibili, che colpiscano il territorio comunale e i cui effetti negativi ricadano sul normale andamento delle attività economiche o della vita familiare e professionale delle generalità dei contribuenti o di determinate categorie, il Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale potrà deliberare l'adozione di misure straordinarie di sostegno, di sospensione o differimento dei termini circa adempimenti e pagamenti concernenti la tariffa (es. riduzioni e sconti tariffari), a favore dei contribuenti interessati dagli eventi sopra descritti.
2. Le misure di cui al precedente comma, si applicano nei confronti dei contribuenti a condizione che non sussistano pregresse situazioni debitorie nei 5 anni precedenti. La riduzione potrà essere recuperata, anche successivamente all'invio dell'invito di pagamento, nel caso in cui venga accertata una situazione debitoria non sanata dal contribuente.
3. Come previsto dal comma 660 dell'art.1 del D.Lgs. 147/2013, le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la loro copertura è assicurata attraverso il reperimento di risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

ARTICOLO 24 - CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, e comunque, non potranno essere superiori al 60% della tariffa.

ARTICOLO 25- FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto precedentemente regolamentato, il costo delle riduzioni/esenzioni/detassazioni previste dai precedenti articoli, resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013 può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 ulteriori agevolazioni la cui relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale.

ARTICOLO 26- TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ARTICOLO 27 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ARTICOLO 28 - MODALITÀ DI VERSAMENTO E SOLLECITO DI PAGAMENTO

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688 della Legge 147/2013 e dall'art. 2 bis del D.L. 193/2016 convertito dalla Legge 215/2016. In particolare il versamento può essere effettuato mediante:
 - modello di pagamento (F24) unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997;
 - modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali (es. bonifico bancario sul conto di tesoreria);

- piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. 82/2005 (PagoPa).
2. Il Comune provvede ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
 3. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, nel numero di rate, con relative scadenze stabilite nella Deliberazione di approvazione delle tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 50% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o ritirarli presso l'ufficio tributi.
 4. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC), di un sollecito di pagamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato successivamente, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, (oppure) calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge n° 296/06, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale variato di (massimo 3 punti percentuale).

ARTICOLO 29 - DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo di cui all'art. 3 devono dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio, ai sensi degli art. 6 e 10 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. La dichiarazione sia originaria che di variazione di cui al comma 1 deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Recapito postale e di posta elettronica del contribuente;
- c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e. Numero degli occupanti i locali (*solo se necessario*);
- f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza/domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica quale legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione;
- c. Recapito postale, di posta elettronica certificata e di posta elettronica ordinaria del contribuente;
- d. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- e. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- f. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- g. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di postale per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o

della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente, a mezzo posta con raccomandata a/r allegando fotocopia del documento d'identità, posta elettronica o PEC.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione nei termini stabiliti al precedente comma, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero dei componenti. Il Comune comunica al contribuente il codice utente, il codice utenza attribuito e la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.
6. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco) e l'indirizzo PEC risultante nei pubblici registri.
7. Nel caso di decesso del contribuente intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a tributo hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tassa.
8. Gli uffici comunali, in occasione di dichiarazione di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione TARI entro il termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
9. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia verbale di riconsegna dell'immobile, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete ecc..).
10. La dichiarazione di cessazione corrispondente alla richiesta di cessazione produce i propri effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è stata presentata entro il termine di cui al comma precedente, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
11. La dichiarazione di variazione corrispondente alla richiesta di variazione del servizio, che comporta una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente, produce i propri effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma precedente, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, la richiesta di variazione che comporta un incremento dell'importo da addebitare all'utente produce i propri effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
12. In deroga a quanto disposto dal comma 11, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006 (utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti) decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

**ARTICOLO 30 - RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA
DEGLI IMPORTI ADDEBITATI**

1. Il contribuente può presentare all'ufficio tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.
2. Il comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'ufficio tributi o scaricabile dal sito web istituzionale. Il modulo per il reclamo scritto deve contenere i seguenti campi minimi:
 - a) recapito postale o di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
 - b) dati identificativi del contribuente quali nome, cognome, codice fiscale, ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, recapito postale e di posta elettronica, codice utente, indirizzo e codice utenza e coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi in questione.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune tali richieste/reclami senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune purché siano presenti le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica una motivata risposta scritta indicante: il riferimento al reclamo o alla richiesta di informazioni o rettifica, la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata corredata dai riferimenti normativi applicati, la descrizione e i tempi di eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere, l'elenco dell'eventuale documentazione allegata. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta deve riportare oltre a quanto sopra riportato anche il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. In caso in cui la richiesta di rettifica preveda il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta deve riportare anche l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia invece presentato dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base di quanto riportato nel comma precedente.
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso da presentarsi nel rispetto dei termini di cui all'art. 1, comma 164 della Legge 296/2006. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata a/r o PEC.

ARTICOLO 30 bis - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per periodi precedenti.
2. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvederà al rimborso entro 120 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al tasso d'interesse legale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa rifiuti.
6. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 30 del presente regolamento.
7. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. 472/1997 che dispone: "Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi... In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito".
8. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori a € 12,00.

ARTICOLO 31 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 32 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bonifico bancario o altre modalità.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ARTICOLO 33 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e s.m.i pari al 30% dell'importo non versato.
2. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472. La sanzione non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ufficio o concessionario diverso da quello competente.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione prevista dalle vigenti disposizioni di legge pari al 100% del tributo non versato con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 50% del tributo non versato con un minimo di € 50,00.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo precedente entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione

amministrativa di € 500,00.

6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3-4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ARTICOLO 34 - IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
2. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori a € 12,00.

ARTICOLO 35 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Qualora il debitore versi in una situazione temporanea di obiettiva difficoltà può chiedere al Funzionario Responsabile del tributo una dilazione dell'avviso di accertamento esecutivo fino ad un massimo di 36 rate mensili. L'istanza dovrà essere supportata da elementi descrittivi che motivino la situazione debitoria e potrà essere richiesta la presentazione di ulteriori elementi oggettivamente valutabili (ISEE o dichiarazione dei redditi) per le rate di un certo importo. La rateazione è concessa per somme dovute a titolo di tributo, sanzioni, interessi ed accessori, secondo scaglioni differenti in base all'importo complessivo:
 - fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da € 100,01 a € 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
 - da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
 - oltre € 6.000,01 fino a 36 rate mensili.
2. L'istanza deve essere presentata prima che siano iniziate azioni esecutive o che la posizione iscritta a ruolo sia stata trasmessa all'agente di riscossione.
3. Le rate del piano di rientro dovranno avere scadenza nell'ultimo giorno di ogni mese. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, è prevista la decadenza automatica dal beneficio della rateazione. Il debito residuo non può più essere rateizzato e quanto dovuto sarà immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
4. Il beneficio della dilazione di pagamento non può mai essere concesso quando si tratti di contribuente che, essendo stato precedentemente ammasso ad altro pagamento dilazionato, sia decaduto dal beneficio della dilazione per inadempimento rateale.
5. In caso venga richiesta la dilazione di somme superiori ad €. 6.000,00 (seimila), la rateazione viene concessa previa presentazione di idonea garanzia, mediante fideiussione bancaria, rilasciata per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro un termine di 10 o 20 giorni al massimo dalla decadenza della rateizzazione, su semplice richiesta del Comune.
6. La presente normativa, per quanto concerne la rateazione degli accertamenti tributari, si applica solamente agli atti esecutivi.

ARTICOLO 36 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ARTICOLO 37 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), ai provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1, comma 527 della Legge 205/2017 nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ARTICOLO 38 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2023.
2. Per quanto non indicato nel presente Regolamento si fa espresso rinvio al Regolamento generale delle entrate comunali vigente nel tempo.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori di carburante
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere...)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticcerie
18	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club
22	Porti turistici